



Ordinanza sulla protezione delle acque (OPAc)

Modifica del ...

Avamprogetto del 27.04.2018

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 28 ottobre 1998¹ sulla protezione delle acque è modificata come segue:

Disposizione transitoria della modifica del 4 novembre 2015, rubrica

Disposizione transitoria della modifica del 4 novembre 2015 e del...

II

Allegato 3.1 dell'ordinanza del 28 ottobre 1998² sulla protezione delle acque nella versione del 4 novembre 2015³ è modificato come segue:

All. 3.1 cifra 2 n. 8 5° trattino

N.	Parametro	Esigenze
8	Sostanze organiche che già a basse concentrazioni – sono suscettibili di inquinare le acque (<i>sostanze organiche in tracce</i>)	impianti con più di 1000 abitanti allacciati che immettono acque di scarico inquinate in acque con una quota di oltre il 20 % di acque di scarico che non sono state trattate per eliminare le sostanze organiche in tracce, se le acque si trovano in una zona sensibile a livello ecologico oppure è importante per l'approvvigionamento di acqua potabile e se il Cantone impone agli impianti la depurazione nel quadro di una pianificazione nel bacino imbrifero.

III

RS

¹ RS **814.201**

² RS **814.201**

³ RU **2015 4791**

¹ L'esigenza dell'allegato 3.1 cifra 2 numero 8 quinto trattino (impianti con più di 1000 abitanti allacciati) nella versione del 4 novembre 2015 non entra in vigore.

² La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2028.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione,

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr